



Ufficio stampa

Rassegna stampa

24 settembre 2009

Responsabile :

Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:claudio.rao@oua.it)

SOMMARIO

- Pag 3 RIFORMA FORENSE: Controllo preventivo sulla riforma forense (italia oggi)
- Pag 4 RIFORMA FORENSE: La riforma punta a fine anno (italia oggi)
- Pag 5 AVVOCATI: Verso il legale europeo: Aiga in trasferta a Barcellona, confronto Italia-Spagna sulle legislazioni nazionali (diritto e giustizia)
- Pag 6 CLASS ACTION: La class action anche ai professionisti (il sole 24 ore)
- Pag 7 GIUDICI DI PACE: Via libera di Alfano al riordino dei giudici di pace (il sole 24 ore)
- Pag 8 LEGGE COMUNITARIA: Pirati informatici sotto scacco (italia oggi)
- Pag 10 FESTIVAL DEL DIRITTO: Giustizia al bivio fra pubblico e privato (il sole 24 ore)
- Pag 11 DIRITTI DELL'UOMO: Diritti dell'uomo, Italia all'angolo (italia oggi)
- Pag 12 CSM: Fascicoli trasparenti (italia oggi)

ITALIA OGGI

Il mingiustizia sugli emendamenti

Controllo preventivo sulla riforma forense

Riforma forense sottoposta a controllo preventivo. Il ministero della giustizia valuterà infatti gli emendamenti presentati al testo messo a punto dal comitato ristretto e settimana prossima esprimerà un parere di condivisione o meno. È quanto è emerso ieri, in Commissione giustizia del senato, nel corso dell'esame del riordino dell'avvocatura, dove era presente anche il sottosegretario alla Giustizia, Maria Elisabetta Alberti Casellati. L'illustrazione degli emendamenti è stata quindi rinviata a mercoledì prossimo. «Il governo non presenterà emendamenti», ha spiegato il presidente della II Commissione, Filippo Berselli, «ma valuterà quelli presentati e si esprimerà. Per il resto, c'è stata la richiesta di audizione, da parte del Pd, dell'Antitrust e di una associazione forense. Non l'ho disposta, però, perché la nota inviata dal Garante è molto chiara e dettagliata e non necessita di approfondimenti. Così come l'associazione aveva già partecipato agli incontri sulla riforma e aveva avuto modo di esprimersi». «Per quanto riguarda la segnalazione dell'Antitrust», ha specificato Berselli, «ribadisco che si tratta di una autorevole indicazione che terremo in debita considerazione». Ricordiamo che il Garante, lunedì scorso, ha segnalato a governo e parlamento la necessità di rivedere in toto la riforma redatta dal comitato ristretto. In particolare il punto sulle tariffe fisse e minime che, per l'Antitrust, «non garantiscono la qualità della prestazione mentre restringono la concorrenza. A protezione del cliente e, in particolar modo, delle persone fisiche e delle piccole imprese, potrebbe trovare invece giustificazione il mantenimento soltanto delle tariffe massime, con riferimento a prestazioni con carattere seriale e di contenuto non particolarmente complesso». Dunque, l'Autorità ha ribadito che «il concetto di decoro, utilizzato quale parametro per determinare il compenso, non deve prestarsi a un uso fuorviante da parte degli ordini». *Gabriele Ventura*

IL SOLE 24 ORE

Ordinamento dell'avvocatura. La commissione del Senato vuole il sì entro il 2009

La riforma punta a fine anno

La commissione giustizia del Senato inizierà la prossima settimana l'esame degli oltre 200 emendamenti alla riforma della professione di avvocato approvata dal comitato ristretto lo scorso 14 luglio. Filippo Berselli, presidente della Commissione giustizia di Palazzo Madama, assicura (tempi rapidi): «Garantisco che entro la fine dell'anno il Senato licenzierà la riforma. Sono convinto che l'iter sarà veloce nonostante la sessione di bilancio sia alle porte». Non è chiaro però come la segnalazione di sei pagine dell'Antitrust che lunedì ha criticato i punti più importanti della riforma, influirà sul testo definitivo. «Valuteremo con grande serenità i rilievi del garante vista l'autorità della fonte - dice Berselli -. Ma ricordo che sul testo approvato dal comitato c'è l'accordo politico di maggioranza, Partito democratico e Italia dei valori. Un testo in cui si riconosce l'intera avvocatura». Dalla magistratura arriva invece una proposta di modifica della riforma l'Anm ha approvato ieri un documento, in cui si chiede al Guardasigilli Alfano e alla commissione del Senato, di cambiare la norma sulla partecipazione obbligatoria dei giudici alle commissioni d'esame per avvocato. Esistono, dice l'Anm «le disfunzioni derivanti dal palese squilibrio tra numero dei magistrati e numero degli avvocati che sono più di 213 mila: oltre 25 per ogni giudice. Il valore più alto in Europa. A questa anomalia si aggiungono le disfunzioni che derivano dalla partecipazione dei giudici alle commissioni per l'abilitazione forense. Il consistente impegno numerico (centinaia di unità), chiesto ogni anno alla magistratura è un prelievo di energie incompatibile con la nota esiguità delle risorse umane e le esigenze di celerità del processo».

DIRITTO E GIUSTIZIA

Verso il legale europeo: Aiga in trasferta a Barcellona, confronto Italia-Spagna sulle legislazioni nazionali

Si è tenuto in Barcellona il giorno 18 Settembre 2009, nel prestigioso Collegi d'Advocats, l'atteso incontro tra Aiga e Gaj (Grup d'avocats joves).

Durante il convegno, che ha visto una nutrita presenza di partecipanti dall'Italia, sono state esaminate le regole che disciplinano l'esercizio della professione forense in Italia ed in Spagna. In particolare il Presidente Aiga Giuseppe Sileci ed il Vice Presidente Gaj (Grup d'avocats joves) Genis Boadella hanno esposto la disciplina vigente per l'accesso alla professione in Italia ed in Spagna, con una specifica attenzione alle prospettive di riforma nei due Paesi.

Se infatti l'Italia sta discutendo attorno ad un diverso percorso di abilitazione che integri l'attuale esame di Stato, in Spagna, dove sino ad oggi l'accesso, unico caso in Europa, era libero, si è invece introdotto, con decorrenza dall'Ottobre 2011, un esame di ingresso alla professione.

È stato poi affrontato il problema delle tariffe professionali, notando come in Italia i minimi siano stati abrogati dal 2006 con esiti però non graditi alla categoria, mentre in Spagna le tariffe siano da tempo libere. I rappresentanti delle due associazioni hanno convenuto, come del resto ritenuto dalla Commissione Europea, che un regime tariffario fisso, ovvero con minimi prefissati, sia una forma di tutela dei consumatori e ne hanno auspicato la previsione a livello europeo.

Dopo un interessante spunto sul regime pubblicitario nei due Paesi, è stato infine affrontato il problema della istituzione delle società professionali.

È emerso che in Spagna, da meno di un anno, è possibile esercitare la professione anche nella forma di società di capitali, sebbene con maggioranza di avvocati, ma con responsabilità solidale tra società e singolo avvocato che esercita il ministero difensivo.

È inoltre stata sottolineata la possibilità, effettiva in Spagna ed in discussione in Italia, di esercitare la professione come avvocato dipendente.

L'incontro, molto proficuo ed utile, anche per l'alto numero di avvocati italiani stabiliti a Barcellona, si è concluso con l'auspicio di future collaborazioni volte ad un lavoro comune per l'armonizzazione normativa della professione a livello europeo.

IL SOLE 24 ORE

Diritto dell'economia. Circolare di Assonime sull'applicazione del nuovo strumento

La class action anche ai professionisti

Va allargata la nozione di attività d'impresa

Un'azione da esercitare anche contro gli enti pubblici che svolgono attività d'impresa. Con una possibile estensione ai professionisti e un'ardua applicazione in materia finanziaria Assonime ha diffuso ieri, con la circolare n. 38, la sua analisi della class action quando ancora mancano circa tre mesi alla sua piena entrata in vigore. E lo ha fatto partendo dalla fisionomia e dalla collocazione dell'azione collettiva nel nostro ordinamento giuridico. Assonime mette così in evidenza come è cruciale la collocazione nel Codice del consumo, in maniera tale da caratterizzare la class action come strumento di tutela non per la generalità dei cittadini, ma per una specifica categoria di soggetti, i consumatori o utenti, «da intendersi come persone fisiche che agiscono “per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolte”». L'azione presuppone così che una condotta abbia danneggiato una pluralità di individui mentre operano nella veste di consumatori. Non potrà, cioè, essere utilizzata per il risarcimento di danni che si verificano al di fuori di processi di acquisto e consumo, per esempio nel caso di danni ambientali sofferti dagli abitanti di una determinata zona geografica oppure per i danni subiti dai dipendenti di un'impresa nell'ambito del rapporto di lavoro o, ancora, come strumento per fare fronte a discriminazioni di natura razziale, sessuale o religiosa. Quanto poi al tema delicato dell'applicazione nel settore della finanza, il parere di Assonime è nel senso di una piena applicazione agli utenti dei servizi finanziari mentre è «controverso» se il rapporto tra le società emittenti e gli acquirenti di strumenti finanziari rientra nell'ambito di applicazione della nuova disciplina. La circolare si sofferma poi sul profilo dei soggetti che possono proporre l'azione e su quello di chi ne può essere colpito. I primi possono essere anche singoli e non più solo associazioni, anche se Assonime non si nasconde che, sul piano pratico, è probabile che le istanze dei singoli saranno indirizzate attraverso le associazioni dei consumatori o comitati costituiti per l'occasione. Sul fronte dei “bersagli”, Assonime affronta il nodo della nozione di impresa, e, in particolare, del rapporto tra impresa e professionisti. Da Assonime arriva l'indicazione di una possibile estensione a tutta l'attività professionale considerata dal Codice del consumo e non solo a quella più ristretta prevista dal Codice civile. Gli interessi colpiti dall'illecito devono poi essere omogenei. Anzi, di più: devono avere un grado di omogeneità tale da permettere di parlare di «identità» in modo tale da condurre realmente alla semplificazione del contenzioso seriale. Tra i diritti che possono essere fatti valere c'è la categoria dei diritti contrattuali di chi si trova nella stessa posizione nei confronti della medesima impresa; non contano le modalità di conclusione del contratto, che possono essere anche verbali o per atti concludenti, come nell'acquisto di merce esposta in un supermercato o erogata da macchine automatiche, e l'azione riguarderà pure i contratti a distanza o gli acquisti online. L'azione collettiva può poi riguardare i rapporti tra il consumatore finale e il produttore e non può quindi essere utilizzata, ricorda Assonime, quando il danno ai consumatori è imputabile a soggetti diversi dal produttore (per esempio il caso in cui un terzo ha adulterato un prodotto alimentare in vendita in un supermercato). *Giovanni Negri*

IL SOLE 24 ORE

Magistratura. Progetto in arrivo

Via libera di Alfano al riordino dei giudici di pace

Il Governo presenterà a breve il progetto di riforma della magistratura onoraria. Lo ha detto ieri il ministro della Giustizia Angelino Alfano nel corso del question time a Montecitorio. «Intendiamo presentare il progetto a breve, gli uffici del ministero hanno concluso il lavoro che quindi è quasi pronto per essere presentato. La magistratura onoraria è un ambito in cui si può, e si deve, lavorare insieme. Credo che sia un invito che può essere accolto con serenità dalle forze politiche».. Il ministro della Giustizia, quindi, ha spiegato che «è stato avviato uno studio per avere pronta entro il 31 dicembre un'ipotesi di riforma che ci metta in condizioni di poter ripensare nell'insieme il senso e la funzionalità della magistratura onoraria», rivedendo le attuali modalità di «accesso, formazione, selezione, aggiornamento professionale». Ma da rivedere c'è anche la «regolamentazione per il rinnovo degli incarichi con una valutazione dell'attività svolta e predeterminando per legge le attività che possono essere affidate ai magistrati onorari», anche «modificando le condizioni che legittimano il loro l'impiego nei tribunali e negli uffici di procura e introducendo un' organica disciplina sugli illeciti disciplinari e un regime di incompatibilità». Alfano spiega ancora che con la riforma non sarà «dispersa la professionalità fin qui acquisita: il Governo è consapevole dell'importanza dei giudici di pace, e della magistratura onoraria in generale, nell'ambito dello svolgimento della giurisdizione». Il Guardasigilli, inoltre, rispondendo a un'altra interrogazione ha ricordato che la digitalizzazione, che «è uno dei più efficaci rimedi alla lentezza della giustizia», è una delle missioni principali del ministero e l'esperimento pilota in corso a Milano per la comunicazione telematica degli avvisi di cancelleria, ha portato a risparmi economici e risultati tali da far prendere la decisione di estendere l'iniziativa a tutti i tribunali italiani». Alfano nell'Aula della Camera ha fatto presente che dopo un censimento dei principali contratti, «si sono poste le basi per innalzare il livello delle forniture, ma anche per contenere i costi. E il risultato è che la spesa è stata ridotta del 19 per cento rispetto agli standard del 2008». Per quanto riguarda invece gli interventi normativi Alfano ha spiegato che l'obiettivo a cui si vuole arrivare è che «i protagonisti del processo devono comunicare via Internet». «Abbiamo cominciato dal processo civile», ha fatto presente, spiegando però che lo stesso sforzo è in atto in campo penale. Tant'è che a Roma gli avvocati possono già accedere per via telematica agli atti giudiziari.

ITALIA OGGI

Nella Comunitaria 2009 approvata dalla camera novità anche sui mezzi di pagamento

Pirati informatici sotto scacco

Chi si introduce in un data base rischia tre anni di galera

Pirati informatici e truffatori all'avanguardia hanno le ore contate. Infatti, chi si introduce in un data-base e ne utilizza, per scopi fraudolenti, i dati personali, sarà punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 200 a 1 mila euro. La stessa pena è prevista per chi fabbrica o acquista programmi informatici destinati ad interferire con i sistemi elettronici. Chi fabbrica strumenti o programmi informatici atti alla falsificazione dei mezzi di pagamento con moneta elettronica, sarà perseguito con la reclusione da uno a cinque anni e una multa da 310 a 1.550 euro. Durante le sagre, fiere e manifestazioni promozionali si potranno vendere prodotti alcolici anche senza licenza. Per tali eventi, scatta, infatti, una deroga specifica. Infine, entro due anni, l'esecutivo varerà un decreto legislativo che conterrà le disposizioni che recano sanzioni penali o amministrative per chi viola, sia esso persona fisica o giuridica, obblighi contenuti in direttive comunitarie.

Sono queste alcune delle novità contenute nel testo del disegno di legge n. 2449, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee» (meglio noto come legge comunitaria 2009), approvato martedì scorso dall'aula di Montecitorio e che adesso passa al vaglio del Senato.

UNO SCUDO PER

LA CARTA DI CREDITO

La lotta alle frodi e alle falsificazioni dei mezzi di pagamento, diversi dai contanti, deve rafforzarsi.

A tal fine, l'articolo 9 del disegno di legge licenziato dalla Camera, delega il governo ad introdurre nell'ordinamento due nuove fattispecie penalmente rilevanti al fine di attuare la decisione quadro 2001/413/Gai del Consiglio dell'Unione europea del 28 maggio 2001, in tema di lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Decisione questa che, come si ricorderà, persegue l'obiettivo di uniformare le legislazioni degli Stati membri, affinché le frodi e la falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti siano considerati illeciti penali passibili di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive sia nei confronti delle persone fisiche, sia nei confronti delle persone giuridiche che commettono tali illeciti.

Devono essere intese, pertanto, come penalmente rilevanti, specifiche condotte illecite concernenti strumenti di pagamento diversi dal denaro, ovvero carte di credito, carte eurocheque, altre carte emesse da istituti finanziari, travellers' cheques, eurocheque, nonché altri assegni o cambiali. La rilevanza penale deve concernere anche gli illeciti commessi mediante computer o mediante dispositivi informatici appositamente allestiti. Per quanto attiene al profilo sanzionatorio, per le persone giuridiche responsabili degli illeciti penali la normativa europea prevede che siano comminate sanzioni pecuniarie (penali o amministrative) ed eventualmente anche sanzioni interdittive quali l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria, il divieto di esercizio di attività commerciale e lo scioglimento mediante provvedimenti giudiziari.

In tale ottica, le disposizioni dell'articolo 9 del disegno di legge comunitaria 2009, prevedono l'individuazione di due «fattispecie criminose» da inserire all'interno del decreto legislativo 21 novembre

2007, n. 231. In particolare, si dispone l'introduzione di una fattispecie che punisca con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena strumenti, articoli, programmi informatici e ogni altro mezzo destinato esclusivamente alla contraffazione o alla falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, del tipo di quelli indicati nell'articolo 55 del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007 (è il caso, questo, del cosiddetto skimmer, strumento che clona la carta di credito dell'ignaro possessore).

Si dispone altresì una fattispecie che punisca con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 200 a 1 mila euro, la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena programmi informatici destinati esclusivamente al trasferimento di denaro o di altri valori monetari, allo scopo di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio economico, mediante l'introduzione, la variazione o la soppressione non autorizzata di dati elettronici, con particolare riferimento ai dati personali, oppure mediante un'interferenza non autorizzata con il funzionamento del programma o del sistema elettronico.

LA FIERA PAESANA

NON SI SANZIONA

Sagre, fiere paesane e manifestazioni promozionali di prodotti tipici sono fuori dalla stretta sugli alcolici. L'articolo 7-del disegno di legge comunitaria, grazie a un emendamento votato durante l'iter di approvazione, è volto a rimodulare la portata delle disposizioni ex comma 2 dell'articolo 14-bis della legge n. 125/2001 (introdotto dalla legge comunitaria 2008) che prevede specifiche sanzioni per la vendita o somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche diverse dalle pertinenze degli esercizi muniti di apposita licenza.

In particolare per tale violazione è prevista la sanzione amministrativa da 2 mila euro a 12 mila euro e la sanzione è di maggiore entità (da 5 mila euro a 30 mila euro) nel caso la violazione sia commessa dalle ore 24 alle ore 7, anche tramite distributori automatici, prevedendo altresì la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.

La modifica introdotta nel testo della legge comunitaria in esame è diretta a consentire, in deroga alla previsione sanzionatoria, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in occasione di fiere, sagre o altre riunioni straordinarie o di manifestazioni promozionali di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, e su aree pubbliche da parte degli operatori commerciali autorizzati ai sensi delle relative discipline di settore.

LE DIRETTIVE

NON SI VIOLANO

L'articolo 3 del ddl comunitaria prevede l'introduzione di un trattamento sanzionatorio per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, in via regolamentare o amministrativa (ossia per via non legislativa) e per le violazioni di regolamenti comunitari già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria. La finalità dell'articolo è, pertanto, quella di consentire al governo di introdurre sanzioni volte a punire le trasgressioni commesse in violazione dei precetti contenuti nelle disposizioni normative comunitarie, garantendo il rispetto degli atti regolamentari o amministrativi con cui tali disposizioni comunitarie vengono trasposte nell'ordinamento interno.

Pertanto, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge e fatte salve le norme penali vigenti, il governo varerà un decreto legislativo quale vera e propria «summa» di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi delle leggi comunitarie vigenti nonché di regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria e per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative. *Antonio G. Paladino*

IL SOLE 24 ORE

Giustizia al bivio fra pubblico e privato

Secondo tentativo di far uscire il diritto dal ristretto spazio delle aule di giustizia o universitarie e degli studi professionali per avvicinare anche il pubblico dei non addetti ai lavori. A lanciare la sfida è la nuova edizione del Festival del diritto, sotto la regia di Stefano Rodotà, che si apre oggi a Piacenza per chiudersi domenica pomeriggio. E se nel 2008 la scommessa è stata vinta su un argomento alto, «Questioni di vita» — di grande attualità allora come oggi —, questa volta la scelta dello slogan «Pubblico/privato» può far ben sperare gli organizzatori. Perché probabilmente pochi cittadini e imprenditori al mondo sanno meglio di quelli italiani cosa significhi confrontarsi quotidianamente con la sfera pubblica e, soprattutto, quanto difficile sia trovare il punto di equilibrio tra interessi particolari e generali, tra ragioni della comunità e progetti di vita individuali. E l'originalità della formula del festival piacentino è che a trattare argomenti perlopiù tecnici, e dunque ostici per i non iniziati, non sono chiamati solo ed esclusivamente rappresentanti del mondo giuridico, accademici o professionisti che siano. Il format prevede infatti che a parlare siano anche personalità con cultura e formazione lontane da quelle giuridiche, come le «Intersezioni» che vedono giuristi a fianco di filosofi, scienziati e politici. Ad esempio, la tutela del paesaggio e dei beni culturali è trattata da Salvatore Settis, direttore della Normale di Pisa dove insegna Storia dell'arte e dell'archeologia classica (domani alle 12). E anche chi del diritto non fa l'unico motivo professionale, come Giancarlo De Cataldo, magistrato e scrittore, può fornire una lettura trasversale di questioni giuridiche (in particolare l'autore di «Romanzo Criminale» svelerà sabato prossimo i segreti del binomio giustizia-spettacolo). Ci si interrogherà anche sulla scuola. Soprattutto per valutare se le promesse della nostra Costituzione sono state mantenute o meno. E a rispondere è chiamato anche Tullio De Mauro che, oltre a essere stato ministro dell'istruzione, ha insegnato filosofia del linguaggio alla Sapienza di Roma. Non mancheranno appuntamenti più propriamente tecnici, le «Istruzioni per l'uso», che spiegheranno le novità normative a partire dalla class action e dalle altre forme di tutela dei consumatori fino alla riforma del processo civile che deve rendere più rapido il cammino della giustizia senza affievolire le garanzie. Orizzonte della kermesse rimane comunque l'individuazione di un nuovo punto di equilibrio tra pubblico e privato, i cui confini sono ormai confusi, sovrapposti, rendendo di fatto più complicato riconoscere gli spazi delle libertà individuali. *Andrea Maria Candidi*

ITALIA OGGI

La Corte di Strasburgo si è pronunciata il 17 settembre sugli artt. 6 e 7 della Convenzione

Diritti dell'uomo, Italia all'angolo

L'Italia condannata due volte dalla massima espressione dei giudici di Strasburgo, la Grande Camera. Sono dello scorso giovedì 17 settembre le sentenze con le quali la Corte europea dei diritti dell'uomo si è pronunciata nei procedimenti n. 9174/02, Enea v. Italia, e 10249/03, Scoppola v. Italia. Franco Scoppola, detenuto nel carcere di Parma per fatti risalenti al settembre del 1999, è rinviato a giudizio con varie accuse tra cui quella di omicidio per l'uccisione della moglie. Sceglie di avvalersi del giudizio abbreviato, in un momento in cui il codice di procedura penale prevedeva che l'ergastolo venisse in questo caso sostituito con 30 anni di reclusione. Il 24 novembre 2000 il gup condanna Scoppola a 30 anni. Lo stesso esatto giorno entra in vigore il decreto legge 341, che tra le altre cose modifica l'art. 442 del cpp. La nuova versione prevede che, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, con il giudizio abbreviato la pena dell'ergastolo con isolamento diurno venga sostituita con quella dell'ergastolo senza isolamento. Il pubblico ministero presso la Corte d'appello di Roma sostiene che la pena da infliggere al sig. Scoppola debba essere il carcere a vita e ricorre contro la decisione del gup. Il 10 gennaio 2002 la Corte d'assise di Roma dà ragione al pm. Franco Scoppola ricorre alla Corte europea nel marzo 2003. Lo scorso giovedì la Grande Camera ha condannato l'Italia a risarcire il sig. Scoppola con 20 mila euro, metà per i danni non pecuniari subiti e metà per le spese sostenute. L'Italia è stata riconosciuta colpevole di violazione dell'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per il quale nessuno può essere condannato per un comportamento che al momento della sua commissione non costituiva reato né può essere condannato a una pena maggiore di quella applicabile quando il reato è stato commesso. L'Italia è stata invitata a rivedere la sentenza, però le decisioni della Corte non sono causa che giustificano la revisione processuale. La Corte ha chiarito nelle motivazioni della sentenza che, sebbene l'art. 7 non garantisca esplicitamente il diritto dell'accusato a una pena più lieve stabilita in una legge successiva alla commissione del reato, e sebbene la stessa Corte abbia in passato deliberato diversamente su questo punto, tuttavia il sempre più vasto riconoscimento internazionale del principio dell'applicabilità della legge penale più favorevole al reo la spinge ora a una lettura dell'art. 7 in questa direzione. L'Italia è stata riconosciuta colpevole anche di aver violato l'art. 6 della Convenzione (diritto a un processo equo). Il rito abbreviato infatti, seppur implica ovvi vantaggi per l'accusato, indubitabilmente lede alcune delle sue garanzie processuali. Gli Stati che prevedono una simile procedura non devono poter ridurre in maniera unilaterale i vantaggi connessi a una tale rinuncia. Salvatore Enea, costretto su una sedia a rotelle, sconta un cumulo di pena a trent'anni di reclusione per fatti di mafia. Dall'agosto del 1994 fino almeno al dicembre 2003 è sottoposto senza soluzione di continuità al regime del carcere duro previsto dall'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario. Si succedono almeno 16 provvedimenti che si rinnovano a catena. Dal giugno 2000 è ristretto nella sezione destinata al 41 bis del centro clinico di Napoli Secondigliano. La Corte ha condannato l'Italia per alcune delle supposte violazioni prese in esame, ritenendo però che il riconoscimento della violazione costituisca di per sé il giusto risarcimento per i danni non pecuniari subiti dal sig. Enea e garantendogli 20 mila euro per le sole spese sostenute. In particolare i giudici di Strasburgo, sebbene con il parere discordante di due di loro, non hanno ritenuto di dover considerare il regime del 41-bis, neppure vissuto nelle precarie condizioni di salute in cui versa il sig. Enea, come un trattamento inumano o degradante, respingendo la richiesta di condanna dell'Italia per violazione dell'art. 3 della Convenzione. La Corte ha però condannato l'Italia per un altro aspetto assai rilevante del regime 41-bis, vale a dire quello connesso al breve periodo di tempo a disposizione del condannato per ricorrere contro il provvedimento (10 giorni, senza effetto sospensivo del ricorso) e al breve periodo a disposizione del tribunale di sorveglianza per rispondere (10 giorni). Il ricorso mosso dal sig. Enea contro uno dei provvedimenti che lo sottoponeva al 41 bis ha ricevuto risposta con grande ritardo, vanificando così il ricorso medesimo, essendo il provvedimento nel frattempo decaduto. La Corte ha considerato all'unanimità che ciò abbia costituito una violazione dell'art. 6 della Convenzione. La Corte ha inoltre rilevato una violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) per quanto riguarda la censura della corrispondenza cui il sig. Enea è stato sottoposto per almeno dieci anni, non essendo stata mai esplicitata da parte dell'amministrazione penitenziaria la durata del provvedimento né le motivazioni. *Patrizio Gonnella*

ITALIA OGGI

GIUDICI/ Parere della quarta commissione del Csm

Fascicoli trasparenti

Fotoriproduzione a costi di servizio

La possibilità per i magistrati di prendere visione dei documenti contenuti nei propri fascicoli personali non incontra alcun limite. Se, però, il semplice accertamento del proprio fascicolo non è soggetto a restrizioni, l'eventuale fotoriproduzione dei documenti ivi contenuti, ancorché permessa, sconta il normale costo del servizio.

Lo ha chiarito la quarta commissione del Consiglio superiore della magistratura in un parere del 15 luglio scorso (ma da poco reso noto) con il quale ha fatto luce sulla disciplina relativa all'accesso agli atti contenuti nei fascicoli personali dei magistrati. L'input alla stesura del parere in oggetto parte dalla richiesta formulata da un avvocato generale di Corte d'appello, nella quale, premettendo la necessità di evadere l'istanza di un magistrato avente ad oggetto la «copia integrale» degli atti del suo fascicolo personale, richiedeva se alla richiesta di accesso e rilascio di copie degli atti contenuti nel fascicolo si applicasse o meno la disciplina ex legge n.241/1990 e se tale richiesta potesse essere limitata ed in che modo.

Il collegio del Csm ha ricordato sul punto che è stata emanata una circolare (n. 4718/2009) che detta una disciplina specificatamente relativa all'accesso agli atti contenuti nel fascicolo personale. Secondo le previsioni emanate nella predetta circolare, infatti, ciascun magistrato può prendere visione e chiedere copia dell'indice e di tutti i documenti contenuti nel suo fascicolo personale «senza alcun limite» (anche perché, egli può chiedere l'eliminazione dal fascicolo di atti inseriti in assenza dei presupposti previsti). Nello stesso documento di prassi si prevede, inoltre, che i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici competenti possono formulare motivata richiesta di copia dell'indice e degli atti dei fascicoli personale presso il Consiglio superiore della magistratura, oltre ovviamente ad accedere ai fascicoli personali esistenti presso le loro segreterie (in quanto possono chiedere l'eliminazione dal fascicolo di atti inseriti in assenza dei presupposti previsti). E infine che i presidenti di Corte d'appello ed i procuratori generali competenti possono chiedere copia dei fascicoli personali presso gli uffici di appartenenza dei magistrati o presso il Consiglio superiore della magistratura e che gli altri soggetti «possono ottenere copia o visione degli atti inseriti nei fascicoli personali, ove necessario per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti» (che dovranno comunque essere opportunamente dimostrati all'atto della richiesta).

Fin qui, si legge nel parere, la struttura delineata dalla circolare, dalla quale appare evidente che non c'è alcun limite alla richiesta del magistrato di prendere visione del contenuto del proprio fascicolo personale. Si tratta ora «stante il silenzio della circolare in proposito» di accertare se questa possibilità ha o meno un costo. Per il Csm costituisce principio generale quello secondo cui, mentre l'esame dei documenti è gratuito, il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione. In tal senso dispongono sia, l'art. 25, comma 1, della legge n. 241/90, in ordine all'accesso agli atti amministrativi in generale, l'art. 5 della circolare di via Arenula 8 marzo 2006, relativamente all'accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dal ministero della giustizia e dai suoi organi periferici e l'art. 18, comma 5, del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura, con riferimento all'accesso agli atti formati o detenuti dallo stesso consiglio superiore della magistratura.

In conclusione, a ciascun magistrato interessato si riconosce il pieno diritto a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti contenuti nel suo fascicolo personale, «senza soffrire alcuna limitazione», ma, in merito all'eventuale onerosità del servizio, è desumibile dai principi generali, che, mentre l'esame dei documenti è gratuito, il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione. *Antonio G. Paladino*